

STATUTO

CONSORZIO LINK COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERBANIA VB VIA BELGIO 1

Numero REA: VB - 186571

Codice fiscale: 01728400035

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B al n. di rep. 5428/3960

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

CONSORZIO LINK COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituito, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14/12/1947 e successive modifiche ed integrazioni, un consorzio in forma di Società Cooperativa Sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n° 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata

CONSORZIO LINK COOPERATIVA SOCIALE

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Verbania.

Con deliberazioni degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata sino alla data del 28 giugno 2098, che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo

Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa comune la Società esercita un'attività economica in comune con quella dei soci, al fine di facilitare il perseguimento dei loro scopi mutualistici.

La Società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nello spirito della legge 8 novembre 1991 n. 381 e secondo le modalità da essa previste; nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n. 112.

La Società si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità interna ed esterna, di rispetto della persona. Operando secondo queste finalità intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta a favorire i propri soci nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione tra le cooperative sociali e gli enti pubblici e privati del territorio.

Lo scambio mutualistico potrà essere realizzato sia in termini di erogazione di servizi da parte della Società nei confronti delle Cooperative socie, sia in termini di apporto di servizi e forniture alla Società da parte delle Cooperative socie.

La Società si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo, e potrà quindi aderire ad una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute, ed alle relative organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In

funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Società può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Società si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Resta comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La Società, nell'ambito del perseguimento del proprio scopo sociale, assiste e supporta le Cooperative consorziate nella promozione commerciale, nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi ai sensi dell'art.1, lettera a), L. 381/91, così come integrato dall'art. 2, D.Lgs. 112/2017 e delle attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, così come previsto dall'art. 1, lettera b), L. 381/91.

In particolare la Società potrà:

- assumere – in concessione, convenzione, appalto o affidamento diretto – attività assistenziali, sanitarie, servizi terapeutici ed educativi, di cura e vigilanza, a carattere domiciliare o in strutture residenziali o semiresidenziali, poliambulatoriali, ospedaliere o di riabilitazione, a favore di minori, anziani, infermi, disabili, famiglie in difficoltà, persone con dipendenza da alcool o sostanze, persone svantaggiate, migranti, profughi e richiedenti asilo o di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinino uno stato di emarginazione o bisogno;

- assumere – in concessione, convenzione, appalto o affidamento diretto – attività educative e ricreative volte alla gestione di strutture e servizi di natura sociale a favore della famiglia e dei minori, quali nidi, micro-nidi, centri estivi, ricreativi, baby parking, ludoteche, centri famiglia, centri di ascolto e di aggregazione di espressione ludica, ricreativa, culturale, artistica, educativa, ambientale in ogni forma ed accezione, svolgendo altresì, servizi di formazione extra-scolastica, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e dal contrasto della povertà educativa;

- assumere – in concessione, convenzione, appalto o affidamento diretto – forniture di beni e servizi in campo agricolo, industriale, commerciale e di servizio, finalizzati a creare opportunità di lavoro a soggetti svantaggiati aventi limitate capacità fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore, così come individuati dall'art. 4, L. 381/91, quali:

- \ pulizia e manutenzione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica;

- \ trasporto per conto terzi;

- \ facchinaggio;

- \ raccolta differenziata, trasporto e trattamento di rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, con orientamento al recupero; gestione di impianti di trattamento rifiuti; attività di sensibilizzazione della comunità a comportamenti virtuosi, volti a promuovere il riuso ed il riciclo dei

materiali di scarto;

\ gestione di strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, rifugi alpini, agriturismi e strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;

\ attività performative qualificate quale fattore di crescita del territorio e della comunità di appartenenza;

- assumere – in concessione, convenzione, appalto o affidamento diretto – eventuali attività specifiche previste negli statuti delle Cooperative socie, seppure qui non elencate, ferma restando la loro conformità a quanto previsto dall'art.1, lettere a) e b), L. 381/91.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere eseguite direttamente, anche in associazione con altre imprese pubbliche o private, ovvero affidate in esecuzione alle Cooperative socie regolando l'adempimento degli obblighi assunti e prestando la necessaria assistenza per la conduzione tecnica ed economica delle commesse.

Rispetto alle attività sopra elencate la Società potrà svolgere nell'interesse delle Cooperative socie attività di General Contractor, e quindi:

\ partecipare, con titolarità propria o in forma concordata con le Cooperative stesse, a trattative o a gare d'appalto, secondo il presente Statuto, i propri Regolamenti interni ed i propri atti deliberativi;

\ predisporre, anche su indicazione e con il contributo documentale delle Cooperative socie, la documentazione necessaria per le gare d'appalto pubbliche e private;

\ definire, eventualmente anche in accordo con le Cooperative socie, la suddivisione fra le stesse dei lavori, delle opere o delle forniture, tenendo conto della loro rispettiva specificità, e comunque secondo i criteri previsti dal Regolamento interno;

\ definire, eventualmente anche in accordo con le cooperative socie, la suddivisione dei costi relativi alla gestione amministrativa della gara, del contratto conseguente e delle eventuali variazioni (ad esempio: personale impiegato nella progettazione, costi di fidejussione, costi di qualsiasi altro impegno relativo alla produzione dell'offerta ed alla gestione del contratto), sostenuti dalla Società o dalle cooperative socie, previa adeguata rendicontazione, sempre nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento interno.

La Società potrà inoltre, a puro titolo esemplificativo:

\ progettare e organizzare la gestione di corsi di formazione, di aggiornamento professionale, di qualificazione, diretti prevalentemente ai soci e ai dipendenti delle Cooperative socie;

\ progettare e organizzare la gestione di attività di formazione, addestramento, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, realizzate anche con l'ausilio di enti regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere coscienza cooperativistica e specifiche competenze e professionalità e destinate alle Cooperative socie, a coloro che partecipano alle loro attività, ed a qualunque soggetto che possa trarne giovamento; attuando l'informazione sui temi sopra indicati anche svolgendo attività editoriale;

\ progettare, organizzare e gestire corsi ed attività di formazione, addestramento ed aggiornamento professionale nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale; nonché attività di orientamento, tutoraggio ed accompagnamento al lavoro anche mediante la promozione e l'organizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini formativi e di orientamento; sia presso la propria sede che presso altre strutture, ed eventualmente anche fruendo

di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, o provenienti da istituzioni ed enti pubblici o privati;

\ fornire alle Cooperative socie servizi di supporto e consulenza gestionale, tecnico-amministrativa, lavoristica, commerciale, finanziaria e legale, ed offrire in genere quanto utile al miglioramento della loro efficacia operativa, compreso il sostegno finanziario; fornire altresì supporto tecnico e di consulenza per implementare sistemi di qualità orientati al costante miglioramento delle attività e dei servizi rispettivamente svolti;

\ fornire alle Cooperative socie beni, servizi e lavori a condizioni migliori rispetto al mercato e più funzionali al loro sviluppo, quali a titolo di esempio, ma non in via esaustiva, servizio paghe, ufficio di progettazione sociale, coordinamento di iniziative di comunicazione;

\ progettare e avviare interventi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade (comunali, provinciali o statali o di qualsivoglia altro genere), manutenzione aree verdi, giardini e parchi, movimento terra e scavi, reimpianti e cura del territorio con l'utilizzo di mezzi tecnici e meccanici e quant'altro attiene alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;

\ gestire servizi urbani, quali la custodia di parcheggi;

\ erogare servizi cimiteriali, servizi di trasporto di beni e persone, e altri servizi rivolti alla collettività di competenza comunale;

\ gestire lavori artigianali di qualunque specie e con l'utilizzo di qualunque materiale, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;

\ organizzare e gestire in proprio laboratori;

\ gestire canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;

\ gestire centri di assistenza contabile per privati, associazioni ed enti, provvedendo a tutte le relative operazioni;

\ gestire centri di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti locali e territoriali;

\ coordinare il rapporto con gli enti pubblici e privati e con il mondo delle imprese e delle associazioni locali; sollecitare e promuovere la creazione di imprese con enti pubblici e privati, società miste a capitale pubblico e privato, e favorire il sorgere di nuove iniziative di collaborazione imprenditoriale con enti pubblici e privati, che perseguano scopi di prevenzione, cura, riabilitazione, integrazione e inserimento lavorativo delle persone disabili e/o in stato di disagio e di emarginazione; coordinare la transizione di funzioni e l'operatività delle Cooperative per rispondere con flessibilità alle domande di mercato e per favorire la pluralità di esperienze arricchenti la professionalità e le abilità del socio lavoratore o del lavoratore delle Cooperative medesime;

\ promuovere e coordinare studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dalle cooperative; promuovere e favorire con adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale e impresa sociale; assumere iniziative per l'utilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;

\ assumere, sia direttamente che tramite le Cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi dell'esclusione sociale e dei servizi alla persona; adoperarsi per rendere completa l'informazione sui diversi bisogni, affinché la solidarietà possa esprimersi adeguatamente, superando difetti di canalizzazione e di individuazione,

facilitando la sperimentazione di uno stato sociale decentrato nel territorio municipale e promuovendo nel contempo la prevenzione e la sicurezza sociale; sostenere politiche d'integrazione e di scambio multiculturale; proporre iniziative di sostegno finanziario per le Cooperative socie, comprese quelle relative ai soci sovventori;

\ favorire lo sviluppo della produttività delle Cooperative socie, anche commercializzandone prodotti e servizi ed offrendoli a terzi, compresi enti pubblici e privati, direttamente o per effetto di contratti e convenzioni in genere; ideare, produrre, acquisire e distribuire, all'ingrosso ed al dettaglio, prodotti di qualsiasi tipo, ivi inclusi articoli di abbigliamento, accessori, manufatti artigianali derivanti dalla lavorazione della ceramica, del legno, della tessitura e della produzione alimentare;

\ ideare e predisporre marchi e denominazioni per contraddistinguere i propri servizi ed i propri prodotti, eventualmente anche concedendone l'utilizzo a terzi, preferibilmente cooperative sociali e/o loro consorzi, secondo quanto disposto con apposito regolamento;

\ organizzare e gestire attività ricettive, turistiche, di ristorazione, di intrattenimento e svago, bar, catering, inclusa la gestione sia diretta che indiretta di punti di vendita fissi e mobili di generi alimentari e bevande e non, nonché la somministrazione di prodotti alimentari e bevande, perseguendo la filosofia di prodotti del territorio a Km zero, nell'ottica della tutela della salute e della valorizzazione uomo – natura – ambiente; gestire strutture e attività di agriturismo e didattica ambientale;

\ affittare, acquistare e condurre terreni incolti, coltivati e boschivi, coltivare terreni agro forestali per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

\ creare, acquisire e gestire aziende agricole, provvedendo alla conduzione con mezzi cooperativi dei terreni agricoli; gestire ogni genere di allevamento zootecnico, avicolo o ittico, fornendo altresì, la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura, la cura del patrimonio ambientale e forestale, la pesca;

\ organizzare e gestire attività di raccolta, lavorazione, manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, zootecnici, avicoli, ittici di produzione delle Cooperative socie o, eventualmente, di terzi;

\ sperimentare forme innovative di vendita diretta e filiera corta, anche in quanto occasioni formative e di educazione al consumo critico e più consapevole, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;

\ promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto di prodotti equo-solidali quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;

\ promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

\ realizzare attività che prevedono l'utilizzo di animali per percorsi di avvicinamento e conoscenza o che consentono di partecipare a percorsi di terapie assistite con gli animali;

\ realizzare orti per attività di terapia con il verde o per attività di rieducazione/*empowerment* di soggetti vulnerabili;

\ esercitare e gestire attività di manutenzione in campo edile, compresa l'impiantistica idraulica, elettrica ed elettronica civile ed industriale; nonché attività di restauro e riparazione di mobili e suppellettili;
\ acquistare e/o affittare macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi;
\ gestire la produzione di lavori cinetelvisivi, audio-visivi, filmati, corto medio e lungometraggi, spot e messaggi promozionali, documentari didattici, industriali, musicali, sportivi e simili, programmi televisivi e radiofonici, nonché distribuzione degli stessi in tutte le forme consentite dalla legge anche mediante supporti multimediali o via web.

TITOLO II

ADESIONI E RECESSI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- le Cooperative sociali;
- altre Cooperative, o comunque persone giuridiche, pubbliche e private, che intendano condividere operativamente le attività e le finalità promosse dalla società e che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della stessa, la cui adesione sarà disciplinata da un apposito Regolamento.

Non possono acquisire la qualità di socio le Cooperative e gli Enti in genere che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposte a procedure concorsuali.

La base sociale dovrà comunque essere composta per non meno del 70% (settanta per cento) da Cooperative sociali o da Cooperative.

Articolo 7 - Domanda di adesione

La Cooperativa che intende acquisire la qualità di socio deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede, oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) importo della quota che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Società e gli eventuali Regolamenti interni;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, sottoscritti dal legale rappresentante medesimo:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione a norma di Statuto;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio con relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale; ovvero, per le Cooperative di nuova costituzione, il bilancio preventivo e la certificazione dell'avvenuta capitalizzazione;
- 4) se trattasi di Cooperativa sociale, attestato dell'iscrizione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente e dell'iscrizione all'Albo Regionale, ed ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto;
- 5) se trattasi di altra persona giuridica ogni documento che il Consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto delle Cooperative socie

deve essere data comunicazione scritta alla Società entro trenta giorni dalla sua avvenuta approvazione, con ogni mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Le norme degli Statuti delle Cooperative socie non potranno risultare incompatibili e/o contrastanti con quelle della Società.

Su eventuali conflitti in materia si esprime il Consiglio di Amministrazione, la cui decisione deve essere ratificata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti.

Articolo 8 - Accoglimento

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo spirito mutualistico e con l'attività svolta, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente statuto e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.

In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione, ed invitandolo ad eseguire, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione; e cura quindi, solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti, la relativa annotazione nel libro soci. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve darne comunicazione all'aspirante socio, trasmettendogli copia della propria decisione, che deve essere motivata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua convocazione immediatamente successiva. La deliberazione dell'assemblea che concluda in senso favorevole all'ammissione è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo relativi alla procedura di ammissione dei soci non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- \ ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione,
- \ a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- \ ad applicare ai propri lavoratori, siano o meno propri soci, il contratto nazionale per le cooperative sociali sottoscritto dalle Associazioni di categoria e sindacati maggiormente rappresentativi, ovvero altri contratti che, coerentemente con gli obiettivi sociali e mutualistici della cooperativa, prevedano condizioni economiche più vantaggiose per i lavoratori.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per effetto dello scioglimento della Società.

Nel caso di perdita della qualità del socio, la quota verrà rimborsata al socio o agli

aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi di legge, oppure, in caso di perdite, al minor valore risultante dal bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi ai sensi del successivo articolo 12 lettere a), b) e c) possono essere tenuti al risarcimento di danni ed al pagamento di penali eventualmente previste da regolamenti interni, e perdono comunque il diritto al rimborso della propria partecipazione, come sopra calcolata.

Articolo 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge (tra i quali, in particolare, quelli previsti dall'articolo 2437 del C.C.), il recesso è consentito al socio che, secondo quanto deliberato dal proprio organo sociale competente per Statuto, non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi della Società.

Nel caso di scioglimento di un soggetto socio i liquidatori avranno diritto ad ottenere la restituzione delle quote sociali versate.

Il recesso del socio non può essere parziale.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione, il quale deve verificare se ne ricorrano i motivi legittimanti, a norma della legge e del presente statuto.

Qualora ritenga che i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente Statuto.

In ogni caso il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data di ricezione della comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi, il socio inadempiente e/o moroso deve essere invitato a curare gli adempimenti non ancora eseguiti, e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dalla ricezione dell'invito suddetto e sempre che il socio si mantenga inadempiente e/o moroso;
- c) prenda parte ad attività di imprese, di enti o di privati, che si prefiggono fini contrastanti con quelli definiti dallo Statuto della Società, e permanga in tale condizione anche dopo la specifica diffida comunicata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di mail certificata o lettera raccomandata;
- d) abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati dall'articolo 6.

Articolo 13 - Comunicazioni ai soci - Ricorsi

Le comunicazioni e le deliberazioni previste dagli articoli 8, 11 e 12 devono essere trasmesse ai destinatari a mezzo di mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e contro di esse è possibile ricorrere all'arbitro previsto dal presente statuto.

Il mancato ricorso all'arbitro entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione del provvedimento o della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino

alla decisione dell'arbitro.

Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante mail certificata o raccomandata con avviso di ricevimento che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

TITOLO III

PATRIMONIO E QUOTE

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio della società è composto:

- dal capitale sociale variabile, costituito dalle quote sottoscritte dai soci cooperatori nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge e deliberati da Consiglio di Amministrazione;
- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Al fine di promuovere ed accrescere la consapevolezza e la responsabilità imprenditoriale ed autogestionale dei soci, il Consiglio di Amministrazione può elaborare piani pluriennali finalizzati alla pianificazione e all'incremento delle attività sociali, programmando altresì il reperimento dei necessari mezzi finanziari anche mediante aumenti del capitale sociale, da sottoscrivere dai soci alle date e per gli importi programmati.

Per l'assunzione delle decisioni sulle materie di cui sopra saranno necessarie apposite delibere dell'Assemblea della Società e delle singole Cooperative aderenti secondo le modalità che saranno specificate nel Regolamento.

Articolo 15 - Trasferimento delle quote

La circolazione delle quote sociali può avvenire solo se la cessione è autorizzata dagli amministratori; in difetto, essa non produce effetto nei confronti della Società.

Ai fini suddetti, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori a mezzo mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del potenziale acquirente ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione.

Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine in assenza di deliberazione, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata; contro di essa il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi all'arbitro previsto dal presente statuto.

La Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, solo se lo stesso ha i requisiti soggettivi prescritti per divenire socio.

La quota sociale non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio nei confronti di terzi.

La quota sociale non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di

diritti di godimento a favore di terzi.

TITOLO IV **BILANCIO, ESERCIZIO SOCIALE, UTILI**

Articolo 16 - Esercizi sociali. Bilancio di esercizio.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, predisporre la documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e, qualora lo preveda la norma vigente, il bilancio sociale, e devono quindi convocare l'Assemblea dei soci per le dovute approvazioni.

La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società stessa, l'Assemblea può essere convocata entro centootanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 17 - Destinazione degli utili di esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto secondo l'ordine seguente:

- a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente Statuto;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, secondo l'ordine seguente:

- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera di emissione;
- e) alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; è sempre ferma la impossibilità della distribuzione di utili ai soci in presenza di un rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società superiore ad un quarto;
- f) ad eventuale riserva straordinaria.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili ed il contributo ai fondi mutualistici.

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere eseguita in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed il socio, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO V ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Articolo 18 - Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio di esercizio e dei documenti connessi;
- sull'approvazione del bilancio sociale, qualora previsto dalla normativa vigente;
- sull'approvazione degli eventuali programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale, e del relativo bilancio di previsione;
- sull'approvazione di regolamenti interni;
- sulla ripartizione degli utili;
- sulla determinazione del sopraprezzo e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori e sulla misura dei compensi ad essi eventualmente spettanti, sempre nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 112/2017;
- sulla eventuale nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci e del Presidente dell'Organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti; nonché sulla misura dei compensi ad essi spettanti, sempre nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 112/2017;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisori legali;
- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale;
- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 19 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'Assemblea può consentire l'intervento in assemblea dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi, o anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota dallo stesso posseduta.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, essa potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o - in mancanza - al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i membri dell'organo di controllo se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Qualora gli amministratori, e i membri dell'organo di controllo se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via P.E.C. e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberante della Società ed è composta dalle Cooperative socie, in persona del rispettivo legale rappresentante ovvero di altro soggetto, preferibilmente socio, cui il legale rappresentante abbia conferito delega ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto, anche in funzione delle competenze di volta in volta ritenute necessarie per la partecipazione all'adunanza sulla base di quanto indicato all'o.d.g.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigerne e regolarne lo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22 - Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto

Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 23 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- c) lo scioglimento anticipato della società.
- d) la trasformazione, fusione e scissione della società.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Le quote di partecipazione dei soci che non abbiano esercitato il diritto di voto, a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Le quote di partecipazione dei soci che volontariamente si siano astenuti sono computate ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

AMMINISTRATORI

Articolo 24 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto deciso dall'Assemblea di volta in volta, in sede di nomina delle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra mandatarî delle Cooperative socie, che siano essi stessi soci di tali Cooperative, specificamente autorizzati con apposito verbale del Consiglio di Amministrazione, sebbene iscritti nel libro soci da meno di novanta giorni.

Gli altri amministratori possono essere anche non soci.

Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 25 - Amministratori delegati.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, che sono tenuti a riferire al Consiglio stesso ed all'organo di controllo, se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, predisposizione del bilancio sociale, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;

i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544, comma 1, c.c.).

Articolo 26 - Presidente e vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato già eletto dall'Assemblea, e può eleggere un Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del Vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dall'Assemblea in relazione all'espletamento di funzioni operative specificatamente attribuite, purché proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

Articolo 27 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai membri dell'organo di controllo ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter, comma 2°, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 28 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le proposte di concordato e di amministrazione controllata, ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi degli articoli 152, 161, 187, 214 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare);
- redige il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della Società e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- redige, se richiesto dalla normativa vigente, il bilancio sociale;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;

Articolo 29 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'articolo 2479, comma 2, del codice civile.

Dovranno essere inoltre autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto di interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi, devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 30 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta inoltre disgiuntamente al consigliere al quale il Consiglio di Amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI CONTROLLI

Articolo 31) - Sindaco e revisione legale dei conti

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della società sarà controllata da un Sindaco o da un Revisore, secondo quanto disposto dall'art. 2477 del codice civile e dalle altre norme in materia.

Se consentito dalle norme tempo per tempo vigenti, i soci potranno anche nominare un Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dalle norme medesime.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge.

Articolo 32) - Controllo individuale dei soci e dei titolari di strumenti finanziari

Spetta ai soci che non partecipano all'amministrazione della società il diritto individuale di ottenere dagli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali, nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ivi comprese le scritture contabili della società (articolo 2476, comma 2 del codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la Società.

I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il relativo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'articolo 2541, ultimo comma, del codice civile, di esaminare il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale e delle assemblee speciali, e di ottenerne estratti.

Articolo 33) - Vigilanza

La Società è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti ed a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

TITOLO VII CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 34 - Conciliazione stragiudiziale

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali, rientrando fra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la Camera di Commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applica per quanto non disposto l'articolo 38 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Verbania.

La sede dell'arbitrato è fissata in Verbania.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, adottata con la maggioranza di almeno due terzi

del totale dei voti spettanti ai soci medesimi.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs 17 gennaio 2003 n° 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 36 - Cause di scioglimento ed apertura della fase di liquidazione

La Società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della Società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto possa occorrere, le competenze dell'Assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 37 - Devoluzione del patrimonio sociale

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto secondo l'ordine seguente:

- restituzione ai soci delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n° 59;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili, in quanto prevista nella relativa delibera di emissione;
- corresponsione ai soci ed eventualmente ai possessori di strumenti finanziari dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISCIPLINA APPLICABILE

Articolo 38 - Applicabilità delle norme regolatrici delle società a responsabilità limitata.

Alla Società si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e

l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;

b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla Società si applicano, infine, le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n° 381, in tema di cooperative sociali; e le norme in materia di imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Essa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8°, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della Società alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'Assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO X

NON LUCRATIVITA'-MUTUALITA' PREVALENTE-IMPRESA SOCIALE

Articolo 39 - Clausole mutualistiche - Carattere di impresa sociale

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Non è consentita nessuna delle forme di distribuzione indiretta di utili previste dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, salva la possibilità di ripartizione di ristorni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 comma 2 bis del medesimo D.Lgs. 112/2017.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e della qualità di impresa sociale.

Poiché la Società intende operare nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, essa sarà considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO XI

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 40 - Emissione degli strumenti finanziari

L'organo amministrativo può deliberare la emissione di strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma, e dell'articolo 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati. Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, è obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del precedente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

F.to Viganò Patrizia F.to Salvatore Mendola Notaio

22 di 22